

5. Quinto motivo, secondo cui, nell'adottare un atto che eccede quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione viola l'articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.

- ⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU 2006, L 275, pag. 1).
- ⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU 2009, L 352, pag. 1).
- ⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Associazione — GranoSalus/Commissione

(Causa T-125/18)

(2018/C 152/56)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Associazione Nazionale Granosalus — Liberi — Cerealicoltori & Consumatori (Associazione — GranoSalus) (Foggia, Italia) (rappresentante: G. Dalfino, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione del 12.12.2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15.12.2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 168, 169 e 191 T.F.U.E. in combinato disposto con l'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del Regolamento (CE) 2009/1107, del Regolamento (UE) 2016/429 e del Reg. UE 2013/1305 modificato dal Reg. UE 2017/2393, della Direttiva 98/83/CE76 e della Direttiva UE 2015/1787; sulla violazione del principio di precauzione, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza amministrativa; sull'eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficiente e apparente istruttoria e motivazione; sulla illogicità manifesta, sul falso presupposto e sullo sviamento del Reg. di Esecuzione (UE) 2017/2324.

A sostegno di questo motivo, la ricorrente fa valere:

- Il contrasto del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324 con i principi e le cautele posti dal Regolamento (CE) 2009/1107 a tutela della salute umana, dei consumatori, degli animali e dell'ambiente;

- La violazione del principio di precauzione e il contrasto con la giurisprudenza del Tribunale e della Corte di Giustizia;
 - La carenza di istruttoria in ordine agli effetti del glifosato, in particolare sugli animali e sulle acque sotterranee, e violazione delle procedure dettate dal Regolamento CE 2009/1107;
 - L'illegittimità delle specifiche del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324 in quanto demandate alla scelta discrezionale degli Stati membri senza dettare alcun parametro di riferimento.
2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità del Regolamento di Esecuzione UE n. 2324/2017 per lesione del diritto alla salute degli associati Granosalus e per contrasto con gli indirizzi di PAC del Reg. UE n. 1305/2013 come modificato dal Reg. UE 2017/2393.

A sostegno di questo motivo la ricorrente fa valere che:

- La presenza del glifosato in prodotti e beni di uso quotidiano incide sulla salute degli associati Granosalus quali cittadini UE e consumatori;
- L'utilizzo del glifosato incide sulla commercializzazione dei prodotti degli associati Granosalus e sulla corretta applicazione del regime della concorrenza sul territorio della UE.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — adidas International Trading e a./Commissione

(Causa T-130/18)

(2018/C 152/57)

Lingua processuale: inglese

Parti

Ricorrente: adidas International Trading BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e altri 27 (rappresentati da: E. Vermulst e J. Cornelis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30); e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrente deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non era competente per adottare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione ⁽¹⁾.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la riapertura del procedimento già concluso sulle calzature e l'imposizione retroattiva del dazio antidumping ormai prescritto da parte del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione: